COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 15 del 01/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROPOSTA DALL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA

L'anno **duemilaventi** addì **uno** del mese di **febbraio** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6 **Assenti n. 0**

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig**. SALVARANI MASSIMO** nella sua qualita' di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

visti la legge 13.7.2015 n. 107 e a la deliberazione della Giunta Regionale n,.825 del 25/10/2013 n. 825 del 25/10/2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";

ricordato che tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l'alternanza vengono inseriti gli ordini professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;

dato atto che l'Amministrazione Comunale ritiene che i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono finalizzati ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti quale base fondamentale per la loro esperienza di vita anche civica, e quindi sono strumenti da sostenere e privilegiare nell'approccio dello studente al mondo del lavoro;

considerato che l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Andrea Mantegna" ha chiesto al Comune di Porto Mantovano di convenzionarsi e ha trasmesso la bozza di convenzione allegata della durata biennale;

ritenuto di approvare la bozza di "Convenzione di tirocinio curricolare n. 21/2020", proposta dal citato Istituto per ospitare studenti dell'Istituto presso il Comune di Porto Mantovano;

DELIBERA

1.**di approvare** la "Convenzione di tirocinio curricolare n. 20/2020", proposta dall'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Andrea Mantegna" (soggetto proponente) composta di 9 articoli e della durata biennale, allegata al presente atto;

2.**di dare atto** che non sono previste spese a carico del Comune di Porto Mantovano.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario;*

Con voti unanimi

Copia informatica per consultazione

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco	IL Segretario Generale
SALVARANI MASSIMO	MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO " ANDREA MANTEGNA "

VIA GUERRIERI GONZAGA, 8 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376320688 Fax 0376310580 E-Mail mnte01000b@istruzione.it C.F.:80016940209 Cod.MIUR:MNTE01000B

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "ANDREA MANTEGNA"

Protocollo: (elettronico)

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE n° 21/2020

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO STATALE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA con sede in *VIA GUERRIERI GONZAGA 8*, *46100 MANTOVA (MN)*, di seguito denominato "soggetto promotore" con sede in VIA GUERRIERI GONZAGA 8 codice fiscale 80016940209, rappresentato dal Dirigente Scolastico, Ing. *ALESSANDRO CAU* » nato a CAGLIARI il 23-11-1975, in qualità di Istituzione Scolastica

E

COMUNE DI PORTO MANTOVANO in seguito denominato "*Soggetto Ospitante*" - con sede legale in *STRADA CISA 112* (*46047, PORTO MANTOVANO - MN*), codice fiscale/Partita IVA *80002770206*, rappresentato dal legale rappresentante *MASSIMO SALVARANI* nato a *RONCOFERRARO* il *23-02-1955*.

PREMESSO CHE

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

IN ATTUAZIONE:

Della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e secondo le modalità operative che saranno concordate e recepite nel progetto formativo individuale, studenti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati "tirocinanti" per lo svolgimento di un Tirocinio curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.

2. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto formativo individuale; il tirocinio si considera:
• sospeso per maternità, malattia o infortunio o chiusure formalizzate del soggetto ospitante inferiori ai 60 giorni; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, che può riprendere dopo il periodo di sospensione, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale;
• cessato per maternità, malattia lunga o infortunio oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante pari o superiori a 60 gg. In questo caso, il tirocinio si considera concluso e la sua durata complessiva corrisponde al periodo di tirocinio effettivamente realizzato.

Copia informatica per consultazione

3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3.

ARICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).
4. Al termine del tirocinio il tutor del soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato personalmente e dalle osservazioni raccolte intervistando il tutor del soggetto ospitante, effettua una valutazione sull'esito del tirocinio che sarà inserita nella certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, comunicando eventuali assenze al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione motivata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.
3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali, ossia:
a) attestazione di svolgimento del tirocinio, nella quale sono riportate la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento
b) attestato delle competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il soggetto promotore è tenuto a:

Copia informatica per consultazione

a) assicurare il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL;
b) assicurare il/la tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
c) verificare l'avvenuta certificazione dell'idoneità al lavoro del tirocinante, ove prevista;
d) monitorare il rispetto dei diritti e degli obblighi del/la tirocinante.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) fornire adeguate garanzie, tramite autocertificazione, circa la l'avvenuta ottemperanza degli obblighi di cui agli artt.17 (comma 1, lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008, concernenti la redazione del documento di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la sua tenuta in azienda;
b) fornire al tirocinante le stesse tutele e informazioni in materia di sicurezza adottate per la mansione corrispondente del proprio personale, equiparandolo, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 (art.2, comma 1, lettera a), ai propri lavoratori per quanto il tirocinio non costituisca rapporto di lavoro;
c) fornire al soggetto promotore tutte le informazioni richieste per l'attivazione e il monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge;
d) collaborare con il soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza e alla sua valutazione finale.

ARTICOLO 7

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore per conto Stato;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 8

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art.37) così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
• formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;
• formazione specifica per il livello di rischio basso o medio a carico del soggetto ospitante;
Si precisa che l'Istituto "A. Mantegna", soggetto promotore, ha provveduto alla formazione sia generale che specifica circa la sicurezza sui luoghi di lavoro per i suoi alunni del triennio.
b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art.41) a carico del soggetto ospitante;
c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi del D.Lgs. 81/08(art.36) a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 9

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità biennale dalla data del 22-01-2020
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione solo per i seguenti motivi:
a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;

Copia informatica per consultazione

b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

3. Il recesso deve essere immediatamente comunicato, anche telefonicamente, all'altra parte e al tirocinante e formalmente confermato attraverso invio di raccomandata postale o mail tramite indirizzo PEC.
Sono allegati e si intendono parti costitutive della presente convenzione:
• il progetto formativo;
• il documento di adesione/autorizzazione dei tutori (solo per i minorenni);
• il certificato di idoneità al lavoro, quando previsto;
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Mantova, 22-01-2020

Il soggetto promotore	Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "A.Mantegna"	IL DIRIGENTE SCOLATICO ALESSANDRO CAU
Il soggetto ospitante	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	IL LEGALE RAPPRESENTANTE MASSIMO SALVARANI

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE AMMINISTRATIVO

PERSONALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROPOSTA DALL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 27/01/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: **APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROPOSTA DALL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***NON APPOSTO*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 28/01/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 15 del 01/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROPOSTA DALL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **04/02/2020** e sino al **19/02/2020** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano lì, 04/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 15 del 01/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROPOSTA DALL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **04/02/2020** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **15/02/2020**

Porto Mantovano li, 18/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione